

## **Danno da vaccino: assistente sanitaria e medico devono pagare**

Un'assistente sanitaria e un medico dell'ufficio vaccinale in servizio a Casalmaggiore nel giugno 1983 sono stati condannati nel 2005 dalla Corte dei Conti (sezione giurisdizionale della Lombardia) a pagare 170mila euro in seguito al danno grave riportato da un bambino dopo e a causa della vaccinazione antipolio. Il Tribunale di Cremona aveva già riconosciuto responsabilità civile per la vaccinazione che l'assistente sanitaria aveva praticato in ambulatorio senza la presenza del medico e malgrado il bambino qualche giorno prima avesse avuto la febbre. La sentenza è la numero 695 del 14 novembre 2005.

Nel 2001 era stato presentato un esposto sulla base del quale la Procura aveva cominciato ad indagare. I fatti: nel giugno 1983 un bambino accompagnato dal padre si era recato nell'ambulatorio vaccinale di Casalmaggiore per effettuare la vaccinazione antipolio obbligatoria. Vi era giunto un po' tardi e il medico di turno non c'era più, si era spostato in un altro ambulatorio; c'era soltanto l'assistente sanitaria. Quest'ultima ha effettuato la cosiddetta anamnesi, cioè ha effettuato al padre alcune domande di rito sulle condizioni di salute del bambino. Il padre la informò che qualche giorno prima era stato colpito da una forma influenzale. L'assistente procedeva quindi con la vaccinazione. Circa 8-10 giorni dopo, il piccolo iniziava a star male e veniva ricoverato.

La diagnosi fu di paralisi flaccida ad eziologia incerta. Nel settembre di quell'anno la famiglia presentava un esposto, poi attraverso un legale inoltravano richiesta di risarcimento per danni dovuti alla vaccinazione. Nell'88 la famiglia cita in giudizio l'assistente sanitaria, il medico e la Ussl. L'assicurazione della Ussl fa però presente che risultava impossibile ritenere in garanzia l'incidente, poichè non era stata informata, come era previsto dalla normativa, nel giro di 1 anno dagli accadimenti. Nel 2000, con sentenza numero 241, il tribunale di Cremona ha condannato l'Ussl, in solido con il medico e l'assistente sanitaria, al risarcimento di danni per circa un miliardo e 300 milioni di lire; i condannati hanno proposto appello e il pagamento della maggior parte della cifra veniva sospeso.

Poi fu raggiunto tra le parti un accordo e nell'ottobre 2001 la famiglia accettava, a titolo di acconto, 350mila euro circa. Secondo la Procura, quindi l'esborso di questa cifra da parte dell'Ussl si configura come danno erariale. Nella ricostruzione dello svolgimento del processo riportata sulla sentenza, si legge che la Procura ha concluso che "l'evento dannoso (in senso materiale) è imputabile soggettivamente ai due operatori sanitari ed è loro addebitabile a titolo di colpa grave. Per quanto concerne il comportamento dell'assistente sanitaria, esso sarebbe stato infatti improntato a grave imprudenza, giacchè la stessa non poteva comunque ignorare che la fase anamnestica del procedimento di vaccinazione non era di sua competenza e doveva astenersi dal procedere, indipendentemente da eventuali prassi contrarie in uso, in quanto non conformi agli standard. Quanto al medico, la Procura afferma che la decisione di allontanarsi dall'ambulatorio non è in se illegittima, ma lo diviene quando, come nel caso in esame, si realizzerebbe senza provvedere all'eliminazione di tutte le condizioni di pericolosità per la salute dei bambini. In particolare, consentire in fatto la somministrazione del vaccino da parte dell'assistente sanitaria, ovvero gestire il servizio in modo che tale eventualità si avveri, costituirebbe l'indice di una condotta gravemente negligente". Nei motivi della decisione della Corte dei Conti si legge: "La condotta tenuta dall'assistente sanitaria assume una connotazione di speciale gravità, versandosi nella specie in un caso nel quale alla deliberata violazione di obblighi di servizio si associa una sprezzante trascuratezza delle conseguenze che tale comportamento poteva arrecare a danno non già di un qualsiasi bene giuridico altrui, bensì del diritto alla salute, diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività".